

2. Se accoglie l'appello in tutto o in parte, il tribunale d'appello modifica o annulla interamente o parzialmente le risultanze e le conclusioni giuridiche del tribunale. Il tribunale d'appello indica con precisione in che modo ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale.
3. Qualora i fatti accertati dal tribunale lo consentano, il tribunale d'appello applica le proprie risultanze e conclusioni giuridiche a tali fatti e pronuncia una sentenza definitiva. Qualora ciò non sia possibile, il tribunale d'appello emette una decisione che rinvia la causa al tribunale affinché pronunci una sentenza conforme alle risultanze e alle conclusioni del tribunale d'appello. Ove possibile, il tribunale d'appello rinvia la questione alla stessa divisione del tribunale precedentemente costituita per decidere in merito a tale questione.
4. Il tribunale d'appello respinge l'appello qualora ne rilevi l'infondatezza. Può inoltre respingere l'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondato. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza del tribunale diventa definitiva.
5. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello pronuncia la propria decisione o sentenza. Qualora ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione o sentenza entro 180 giorni, il tribunale d'appello ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di emettere la propria decisione o sentenza. Deve essere compiuto ogni sforzo per garantire che la durata del procedimento di appello non superi i 270 giorni.
6. La parte della controversia che proponga un appello costituisce una garanzia a copertura delle spese dell'appello, secondo quanto stabilito dalla divisione del tribunale d'appello costituita per esaminare la causa. Tale parte della controversia fornisce inoltre ogni altra garanzia eventualmente richiesta dal tribunale d'appello.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 8.20 (Mediazione), 8.24 (Procedimenti a norma di altri accordi internazionali), 8.26 (Finanziamento da parte di terzi), 8.31 (Diritto applicabile ed interpretazione), 8.34 (Provvedimenti cautelari), 8.35 (Rinuncia agli atti), 8.36 (Trasparenza del procedimento)<sup>1)</sup>, 8.38 (Parte non coinvolta nella controversia), 8.39 (Sentenza definitiva) e 8.40 (Indennizzi o altre forme di risarcimento) dell'accordo si applicano mutatis mutandis al procedimento d'appello.

#### Articolo 4

##### Testi autentici

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

#### Articolo 5

##### Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2021

Per il comitato misto CETA

I copresidenti

Valdis DOMBROVSKIS

Mary NG

<sup>1)</sup> Si precisa che l'atto di impugnazione, la dichiarazione di ricasazione di un membro e la decisione relativa alla ricasazione di un membro sono inclusi nell'elenco di documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.

